

## IVA

---

### ***La risoluzione 21/E sulla liquidazione Iva di gruppo***

di **Federica Furlani**

La [risoluzione 21/E](#), emanata ieri, affronta il tema del trattamento del **credito Iva infrannuale e/o annuale** chiesto a rimborso prima dell'adesione alla **procedura Iva di gruppo** e denegato successivamente da parte dell'Ufficio, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 30 e/o art. 38-bis D.P.R. 633/1972.

L'art. 73 ultimo comma D.P.R. 633/1972 e l'art. 3 del D.M. 13 dicembre 1979 disciplinano quella particolare procedura in base alla quale gli enti o società controllanti e le società controllate (con partecipazione superiore al 50% del capitale sociale fin dall'inizio dell'anno solare precedente) possono liquidare l'Iva del gruppo accorpendo i risultati delle liquidazioni mensili delle controllate e della controllante, compensando pertanto posizioni creditorie e debitorie.

Si tratta di un **particolare sistema di compensazione** che **agevola i gruppi societari**, in cui i versamenti periodici e il conguaglio a fine anno sono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo, compensando i risultati delle liquidazioni delle singole società partecipanti.

Un aspetto particolare della procedura di liquidazione Iva di gruppo attiene agli **eventuali crediti annuali Iva precedenti al primo anno di partecipazione alla procedura**.

Dal 1° gennaio 2008, per effetto della legge 244/2007 che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 73 D.P.R. 633/72, **alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo non è consentito trasferire alla capogruppo il credito dell'anno precedente**.

Tale credito può essere esclusivamente:

- **chiesto a rimborso** se in possesso dei requisiti di cui all'art. 30;
- **computato in detrazione in anni successivi**, una volta cessata la partecipazione all'Iva di gruppo;
- **utilizzato in compensazione orizzontale con il modello F24** per il pagamento di altre imposte, tributi e contributi.

Il caso trattato dalla Risoluzione 21/E riguarda un'**eccedenza di credito chiesta a rimborso prima del 2008** e prima che il soggetto titolare dello stesso aderisse alla procedura di

liquidazione Iva di gruppo.

Poiché il rimborso è stato denegato per mancanza dei presupposti, l'istante ha chiesto di poterlo computare in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successivamente alla notifica del provvedimento di diniego (ex art. 1 D.P.R. 443/1997) ed inoltre di **trasferirlo nell'ambito delle liquidazione Iva di gruppo**, alla luce del fatto che l'art. 1, comma 63, L. 244/2007 che ha modificato l'art. 73 introducendo il divieto di far confluire nelle liquidazioni Iva di gruppo i crediti derivanti dal periodo di imposta precedente all'adesione al regime Iva di gruppo, per espressa previsione del comma 64, **si applica a partire dalle liquidazioni Iva di gruppo relative all'anno 2008**.

L'Agenzia delle entrate non ha sposato la tesi dell'istante osservando che il comma 64 sopra richiamato, nell'individuare le modalità di entrata in vigore della modifica normativa, **non ha attribuito rilievo al periodo di maturazione delle eccedenze**, ma ha esclusivamente denegato il trasferimento del credito maturato ante ingresso nell'IVA di gruppo a partire dalla liquidazione di gruppo relativa al 2008.

L'intento del legislatore è stato infatti quello di **creare, a partire dal 2008, una netta e definitiva separazione tra il credito IVA maturato antecedentemente e quello realizzato successivamente all'ingresso di una società nella procedura dell'IVA di gruppo**; di conseguenza anche l'eccedenza IVA chiesta a rimborso in anni precedenti al 2008 ed all'ingresso nella procedura è computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio successivamente alla predetta data, incontra il limite del citato articolo 1, comma 63, L. 244/2007.

Conformemente a tale impostazione, una delle novità del modello di dichiarazione Iva 2014 per l'anno 2013 è l'introduzione del **campo 2 nel rigo VL8**, nel quale indicare il credito IVA chiesta a rimborso in anni precedenti e denegato dall'ufficio, nel presupposto che lo stesso non possa essere trasferito al gruppo IVA, ma possa rimanere solo nella disponibilità della società controllata.